NEWSLETTER N. 6 ANNO XI

16-31 marzo 2025

AOR
•AVVOCATI•

Appalti pubblici

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 28 marzo 2025, n. 2605 -Appalti pubblici- *Sull'indicazione del CCNL* - Nelle procedure di gara, la mancata indicazione di uno degli elementi essenziali dell'offerta, legittima l'esclusione dell'operatore in conformità con il principio di tassatività delle cause di esclusione.
Tanto chiarito, la dichiarazione del CCNL concretamente applicato rappresenta un elemento essenziale dell'offerta, tale per cui la mancata indicazione dello stesso è circostanza idonea a determinare l'esclusione dell'operatore dalla procedura.

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. IV, 24 marzo 2025, n. 1025 - Appalti pubblici- *Sulla revisione prezzi* - Anche la revisione prezzi eccezionale richiede necessariamente che l'interessato presenti un'istanza per avviare il procedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento.
Al riguardo, si ribadisce che il termine ultimo per la presentazione dell'istanza coincide con l'emanazione del certificato di regolare esecuzione e non con l'approvazione dello stesso da parte della stazione appaltante.

TAR MARCHE, SEZ. I, 22 marzo 2025, n. 192 -Appalti pubblici- *Sulle misure di self cleaning* - In tema di esclusione per gravi illeciti professionali, le misure di self cleaning, che prevedono la sostituzione di soggetti titolari di cariche societarie sensibili, assumono significati diversi a seconda che i soggetti coinvolti detengano o meno quote azionarie della società.
Infatti, quando il soggetto interessato possiede anche quote azionarie, la rigenerazione richiede necessariamente la dismissione del pacchetto azionario, soprattutto se le quote conferiscono rilevanti poteri in assemblea. Invece, se il soggetto non detiene quote azionarie, di norma è sufficiente la sostituzione della persona fisica.

TAR LOMBARDIA, SEZ. IV, 21 marzo 2025, n. 991 - Appalti pubblici- *Sulle modifiche al Piano Economico Finanziario* - Le modifiche al Piano Economico Finanziario (PEF) ammesse in sede di verifica di congruità devono essere limitate e non alterare sostanzialmente il contenuto dell'offerta originaria in modo tale da comprometterne la serietà e l'affidabilità.
Nel caso in cui le modifiche siano sostanziali e incidano su voci rilevanti del PEF, come nel caso di specie la riformulazione del Rendiconto Finanziario e la gestione della Cassa, l'offerta diventa ambigua e viola il principio di par condicio, determinando l'esclusione dell'offerente.

TAR CALABRIA-CATANZARO, SEZ. II, 20 marzo 2025, n.555 - **Appalti pubblici- *Sulla revoca del contratto* -** Dopo la stipulazione del contratto per l'affidamento di un appalto, l'amministrazione non può esercitare il potere di revoca, ma deve ricorrere al diritto di recesso. La revoca dell'aggiudicazione dopo la conclusione del contratto configura una carenza di potere, poiché il potere di revoca, previsto dall'art. 21 quinquies della legge 241/1990, può essere esercitato solo prima della conclusione del contratto.

TAR EMILIA ROMAGNA-PARMA, SEZ. I, 20 marzo 2025, n. 111 -Appalti pubblici- *Sulla piena ribassabilità dei costi della manodopera* - In tema di ribasso dei costi della manodopera, un'offerta che propone un ribasso del 99,9% sull'importo a base di gara può essere legittima, purché il ribasso sia giustificato da una più efficiente organizzazione aziendale.
Tuttavia, l'assenza di una giustificazione adeguata e analitica durante la verifica dell'anomalia, che non supporti il rilevante ribasso e non dimostri un utile di commessa non pari a zero, rende l'offerta anomala e, pertanto, inammissibile.

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II, 19 marzo 2025, n. 434 -Appalti pubblici- *Sullo scorporo della manodopera* - In tema di ribassabilità dei costi della manodopera, il T.A.R. Puglia aderisce all'interpretazione del Consiglio di Stato secondo cui i costi della manodopera devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.
Tuttavia, ciò non vieta all'operatore economico di applicare un ribasso diretto, ovvero in via separata, sui costi della manodopera, se dimostra che tale ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, che dovrà dimostrare in sede di verifica dell'anomalia.

TAR SARDEGNA, SEZ. II, 18 marzo 2025, n. 250 -Appalti pubblici- *Sul ribasso della manodopera* - Non costituisce motivo di esclusione dalla gara la mancata dichiarazione, nell'offerta economica, che il ribasso complessivo dell'importo offerto dipende da una più efficiente organizzazione aziendale, qualora la stessa sia successivamente prodotta nel corso della verifica dell'anomalia.
La Stazione Appaltante può legittimamente richiedere integrazioni per giustificare il ribasso sul costo della manodopera anche successivamente alla fase di presentazione delle offerte, senza che ciò comporti un automatico ostacolo all'ammissione dell'offerta.